

Comune di Lisate

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
COMUNALE
per l'APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA COMUNALE
sugli IMMOBILI**

**Approvato con atto del C.C. n. 8 del 16.3.99
e successivamente modificato con atti:**

- C.C. N. 20 del 22.4.99
- C.C. N. 19 del 24.2.2000
- C.C. N. 61 del 18.12.2003
- C.C. N. 52 del 30.12.2004
- C.C. N. 52 del 28.12.2005
- C.C. N. 6 del 06.02.2007
- C.C. N. 6 del 18/03/2008
- C.C. N. 4 del 19.01.2010

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree	» 3
Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	» 4
Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	» 4

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale	» 5
Art. 6 - Pertinenze delle abitazioni principali	» 6
Art. 7 - Detrazione per l'abitazione principale	» 6
Art. 8 - Riduzioni di imposta	» 7
Art. 9 - Esenzioni	» 8

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 10 - Denunce	» 9
Art. 11 - Versamenti	» 9
Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti	» 10
Art. 13 - Accertamenti	» 10
Art. 14 - Rimborsi	» 10
Art. 15 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	» 11
Art. 16 - Contenzioso	» 12
Art. 17 - Istituzione di un fondo speciale.....	» 12
Art. 18- Accertamento con adesione	» 12

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme di rinvio	» 13
Art. 20 - Entrata in vigore	» 13

TIT. I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purchè dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla

funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60% del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'art. 58 del D. L.vo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.

In applicazione dell'art. 20 della legge 27.12.2002 n. 289, quando il Comune di Liscate attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, l'ufficio tecnico comunale provvederà a darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo del servizio messi notificatori.

Copia di tale comunicazione, unitamente alla copia della cartolina che attesti l'avvenuta notifica dovrà essere trasmessa all'ufficio tributi del Comune.

- **terreno agricolo:** Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

Non sono considerati terreni agricoli, ai fini dell'applicazione della presente imposta, i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia, così come precisato dagli artt. 2082 e 2083 del codice civile.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Ai sensi dell'art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 il Consiglio Comunale approva annualmente le aliquote e le detrazioni d'imposta con deliberazione da adottarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno d'imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'I.C.I. inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di

detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

Inoltre, il Comune può fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 Abitazione principale

A)- NOZIONE

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

B)- UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Nell'esercizio della propria potestà regolamentare (attribuita al Comune dall'art. 52 del D. L.vo 446/1997), il Comune di Liscate equipara all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

1. l'abitazione posseduta da un soggetto che esibisca la prova che:
 - a)- è obbligato a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio
 - b)- l'unità immobiliare sia rimasta sua dimora abituale, anche quale luogo di "focolare domestico", inteso come luogo usuale di riunione dei componenti della propria famiglia.

2. l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il parente abbia stabilito la propria dimora (ai sensi dell'art. 43 del codice civile) in tale unità immobiliare e che la stessa non risulti quindi locata.

A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Fermo restando che la detrazione è una per ciascun immobile, non è consentito per un singolo immobile il superamento dell'importo annualmente deliberato.

In caso di comproprietà del bene tra soggetto che vi risiede e che dimori altrove, la detrazione spetta al proprietario che utilizza tale immobile.

Ovviamente, nel caso di decesso del parente che ha concesso in uso gratuito l'abitazione e di conseguente acquisizione da parte dell'utilizzatore di una percentuale di quota di proprietà dell'immobile per successione o per altro diritto reale, vengono automaticamente a decadere tali benefici.

3. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o diversamente abile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o totalmente utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

4. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
5. gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari
6. Anche il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le previste detrazioni d'imposta per le medesime unità immobiliari, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 6

Pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze le cose immobili classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, così come prescritto all'articolo 817 del Codice Civile.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo 30.12.92 n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di essere, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutte le unità immobiliari definite "abitazioni principali" all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 7

Detrazione per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

La detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a euro 258,23 nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze come individuate dall'articolo 817 del codice civile.

Eliminazione di tutta la restante parte dell'art. 7.

Art. 8 **Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, in cui può risultare inagibile o inabitabile sia l'intero fabbricato che le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono inagibili od inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed eventualmente altre disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15 nella quale risultino chiaramente indicati i requisiti di inagibilità ed inabitabilità degli immobili ed il non utilizzo di fatto degli stessi.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

La riduzione a metà dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabilità dell'immobile.

Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

Art. 9 Esenzioni

Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Le esenzioni di cui all'art. 7 del D. L.vo 504/1997 si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Inoltre, l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. L.vo 504/1992 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di Ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinato in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86.

Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e, periodicamente, del rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie, onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del D.P.R. n.917/1986 comportano la perdita della qualifica di Ente non commerciale.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni prescritte.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) individuate dall'art. 10 D.Lgs. 460/97 sono esonerate dal pagamento dell'Ici e dai connessi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. N. 93/2008 convertito nella L. 126/2008, sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. le abitazioni principali con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e loro pertinenze. Ovviamente, per "abitazione principale" si intendono gli immobili indicati nell'art. 5 del presente regolamento.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 10 Denunce

A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione (prevista, fino al 31.12.2006, dall'art. 59, comma 1, lettera l, n. 1), del D. L.vo 15/12/1997 n.446).

Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. L.vo 18/12/1997 n. 463

concernente la disciplina del modello unico informatico. In tal caso, per l'omessa denuncia, si applicheranno le sanzioni di legge.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'I.C.I. è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

Art. 11 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta, autonomamente, dai soggetti tenuti al versamento dell'I.C.I. per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante il quale si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale si è protratto tale possesso per almeno 15 giorni è computato per intero. Inoltre, a ciascun degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui al precedente comma devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in due rate annuali, di cui:
 - la prima scadente entro il giorno 16 del mese di giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente
 - la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.Il contribuente ha in ogni caso la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Tale disposizione opera anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D. L.vo 270/1999.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'I.C.I. è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo da versare risulti pari o inferiore ad euro 10,00
6. Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. La misura degli interessi di mora dovuti dai contribuenti sulle somme dovute e non versate è pari al saggio legale vigente tempo per tempo

Art. 12 **Differimento dei termini per i versamenti**

I termini per i versamenti sono differiti di 60 gg (sessanta) dalla scadenza naturale:

- nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei trenta giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il secondo grado.
- in caso di decesso del contribuente stesso.

Inoltre con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico.

La concessione della dilazione di pagamento è subordinata all'applicazione degli interessi moratori al saggio legale vigente tempo per tempo e, se ritenuto necessario, alla presentazione di apposita polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa.

Art. 13 Accertamenti

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento secondo però la procedura di cui alla legge 20.11.1982 n. 890.

La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. 15.12.97 n. 446, trova applicazione anche per gli anni pregressi di cui non sia già stato notificato l'avviso di accertamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

La misura degli interessi è determinata in misura pari al tasso legale vigente tempo per tempo.

Non si procederà al rimborso per le somme inferiori ad euro 10,00

Art. 15

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili entro i termine di cinque anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento
- b) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività
- c) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 16

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art. 17 Istituzione di un fondo speciale

Il Comune può attribuire al personale addetto all'Ufficio Tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento di obiettivi di recupero dell'evasione e dell'elusione I.C.I. A tal fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero dell'imposta effettuato (con esclusione di sanzioni e interessi).

La Giunta Comunale determina annualmente l'ammontare del fondo ed i relativi criteri di erogazione, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

Art. 18 Accertamento con adesione

E' introdotto in questo Comune, ai sensi del decreto legislativo 19.6.97 n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente per l'Imposta Comunale sugli Immobili, con le modalità che sono state definite nell'apposito regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 20 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore, di norma, il primo gennaio dell'anno successivo a quello di adozione, salvo il caso in cui specifiche disposizioni legislative proroghino il termine di approvazione del bilancio. In tal caso, ai sensi dell'art. 27 della L. 448/2001 le variazioni regolamentari entreranno in vigore, con effetto retroattivo, il primo gennaio dell'anno di riferimento.